



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione dell'11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 28 gennaio 2026 (reclamo del 3 novembre 2025), il ricorrente deduce il verificarsi di un sinistro stradale in data 14 maggio 2025, in relazione al quale ha trasmesso all'impresa del conducente ritenuto responsabile una richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 148 CAP, con contestuale messa in mora.

Secondo quanto rappresentato dal ricorrente nella documentazione allegata al ricorso, la richiesta di risarcimento ex art. 148 CAP è stata trasmessa all'impresa in data 20 maggio 2025; l'impresa, in data 16 luglio 2025, ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere la richiesta di risarcimento per i danni derivanti dal sinistro, motivando il diniego sulla circostanza che il veicolo della propria assicurata – presunto danneggiante – sarebbe risultato coinvolto in molteplici sinistri precedenti, nei quali avrebbe riportato danni aventi la medesima ubicazione di quelli derivanti dal sinistro in esame. In particolare, all'esito di accertamenti nella Banca Dati Sinistri gestita dall'IVASS, l'impresa ha ritenuto il danno denunciato dal ricorrente “non riferibile all'evento” e, pertanto, non indennizzabile.

Il ricorrente, nel contestare il reiterato rifiuto dell'impresa di formulare un'offerta ex art. 148 CAP, deduce l'inadeguatezza e superficialità della motivazione sottostante il diniego, in



quanto fondato su accertamenti meramente documentali, consistiti nella sola consultazione della Banca Dati Sinistri gestita dall'IVASS.

Il ricorrente deduce, inoltre, il mancato riscontro dell'istanza di accesso agli atti ex art. 146 CAP, trasmessa all'impresa al fine di ottenere copia della documentazione relativa al sinistro.

Il ricorrente chiede l'integrale definizione della controversia in proprio favore.

Costituitasi ritualmente, l'impresa nel ricostruire i fatti oggetto della controversia, deduce di aver ricevuto dal ricorrente una richiesta di risarcimento ex art. 148 CAP, relativa al sinistro del 14 maggio 2025, che avrebbe visto coinvolto il veicolo della propria assicurata.

L'impresa, nel contestare il carattere parziale e non veritiero dei fatti prospettati dal ricorrente, deduce di aver regolarmente avviato l'istruttoria del sinistro una volta ricevuta la richiesta di risarcimento. Nell'ambito di tale istruttoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 148, comma 2 bis CAP, l'impresa dichiara di aver effettuato accertamenti presso la Banca Dati Sinistri gestita dall'IVASS e che, all'esito di tali accertamenti, sarebbero emersi significativi indici di sinistrosità pregressa del veicolo asseritamente responsabile del sinistro, risultato coinvolto in molteplici sinistri con danni localizzati nella medesima posizione di quelli ascrivibili al sinistro in esame. Sulla base di tali indicatori, l'impresa afferma di aver ritenuto necessaria l'attivazione di accertamenti istruttori più approfonditi.

All'esito della fase istruttoria, con la comunicazione del 16 luglio 2025, l'impresa deduce di avere comunicato al ricorrente le proprie determinazioni conclusive, motivando il diniego di offerta risarcitoria in ragione delle risultanze della consultazione della Banca Dati Sinistri, in conformità a quanto previsto dalla legge.

L'impresa, in merito all'istanza di accesso agli atti trasmessa dal ricorrente il 10 novembre 2025, afferma di avervi fornito riscontro in data 12 novembre 2025, e rinvia a tal fine alla ricevuta di accettazione PEC prodotta unitamente alle controdeduzioni.

L'impresa chiede, in via preliminare, che il ricorso venga dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"); in subordine, nel merito, chiede il rigetto del ricorso poiché infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente a seguito di un sinistro stradale e del successivo diniego di formulazione di un'offerta di indennizzo per sinistro gestito ex art. 148 CAP, opposto dall'impresa in ragione dell'asserita riconducibilità dei danni a sinistrosità pregressa del veicolo coinvolto.

In via preliminare, il Collegio, prima di potere valutare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta, ritiene necessario valutare la propria competenza a decidere la controversia sottoposta alla sua attenzione con particolare riferimento al valore della domanda in relazione ai limiti stabiliti dal Decreto, il quale afferma che se la controversia riguarda "il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo



danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile", il limite di valore è di euro 2.500,00 (art. 3, comma 4, lett. b, Decreto).

Nel caso di specie, il ricorrente chiede al Collegio la definizione stragiudiziale della controversia, che concerne la mancata formulazione di un'offerta risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del sinistro, la cui quantificazione si desume dalla documentazione acclusa al ricorso.

Pertanto, qualificando la domanda formulata come accertamento strumentale al conseguimento dell'indennizzo, la stessa viene ad assumere natura sostanzialmente patrimoniale, con conseguente rilevanza, ai fini della determinazione del valore della controversia, dalla documentazione versata in atti da cui emerge che il fiduciario di parte incaricato di periziare il danno ha quantificato lo stesso in euro 3.342,96.

In termini generali, il Collegio evidenzia che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda deve essere identificata non già in base alla sua qualificazione formale o al tenore letterale degli atti, ma alla luce del *petitum* sostanziale e della *causa petendi*, da individuarsi con riguardo alla natura della posizione giuridica dedotta e alle finalità concretamente perseguite dalla parte (Cass. civ., Sez. Un., 14 ottobre 2022, n. 30346; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087), fermo restando il limite rappresentato dall'impossibilità per il giudice di "sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta" (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2019, n. 13602; Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10402).

In tal senso, il Collegio ritiene che occorra avere riguardo al bene della vita che la domanda mira concretamente a conseguire, risultando inammissibili le domande che, pur formalmente configurate in termini di accertamento, siano in realtà finalizzate all'esercizio di azioni volte alla condanna per importi superiori alla soglia di competenza dell'Arbitro.

La quantificazione del danno in euro 3.342,96 supera i limiti di competenza per valore dell'Arbitro adito in relazione alle controversie in materia di R.C. Auto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA